DeJure
Banche dati editoriali GFL

SENTENZA

Cassazione civile sez. I - 30/01/2023, n. 2684

Intestazione

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio - Presidente -
Dott. SCOTTI Umberto L.C.G. - Consigliere -
Dott. IOFRIDA Giulia - Consigliere -
Dott. CONTI Roberto Giovanni - rel. Consigliere -
Dott. CAPRIOLI Maura - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 1311/2019 R.G. proposto da:

C.F., elettivamente domiciliato in ROMA VIA FEDERICO CESI 72, presso lo studio dell'avvocato BUONAFEDE ACHILLE ((Omissis)) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati SESTA MICHELE ((Omissis)) e PAOLI GIAMPIERO ((Omissis));

- ricorrente principale e controricorrente al ricorso incidentale -

contro

V.A., elettivamente domiciliato in ROMA P.ZA DI SPAGNA, 31, presso lo studio dell'avvocato ROSSELLO CRISTINA ((Omissis)) che lo rappresenta e difende;

- controricorrente al ricorso principale e ricorrente incidentale -

contro

C.F., elettivamente domiciliato in ROMA VIA FEDERICO CESI, 72, presso lo studio dell'avvocato BUONAFEDE ACHILLE ((Omissis)) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati PAOLI GIAMPIERO ((Omissis)), SESTA MICHELE ((Omissis));

- controricorrente all'incidentale -

avverso DECRETO di CORTE D'APPELLO ANCONA n. 305/2018 depositata il 30/10/2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/01/2023 dal Consigliere ROBERTO GIOVANNI CONTI.

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

Nell'ambito del procedimento di revisione delle condizioni del divorzio pronunziato tra C.F. e V.A. promosso dal primo innanzi al Tribunale di Ancona il giudice adito revocava l'assegno divorzile di Euro 48.000,00 annui originariamente concordato dagli ex coniugi e recepito in sede di pronunzia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, aumentando il contributo al mantenimento della prole del C..

Il decreto reso dal giudice di primo grado, impugnato dalla V., veniva parzialmente riformato dalla Corte di appello di Ancona la quale, con decreto n. 4508/2018 del 30 ottobre 2018, riteneva non dimostrata una relazione di convivenza stabile con caratteristiche equiparabili ad una famiglia di fatto fra la V. e ed il Signor P., essendo emersa dalla relazione investigativa e dagli altri elementi raccolti una relazione affettiva non connotata da stabilità e continuità, non apparendo ammissibili le prove testimoniali e l'interpello dedotti dalla reclamante.

La Corte di appello, inoltre, riteneva irrilevante l'offerta di occupazione lavorativa e di una polizza assicurativa fatte dal C. nel corso del giudizio e non inizialmente poste a base del ricorso, aggiungendo che le stesse apparivano strumentali rispetto alla finalità di non più corrispondere l'assegno, per cui il rifiuto della V. risultava coerente rispetto alle originarie condizioni patrimoniali del divorzio, con le quali era stato prevista la rivisitazione parziale ed in misura proporzionale dell'assegno divorziale in caso di retribuzione della V. derivante da attività lavorativa part time superiore a Euro 1.000,00.

La Corte anconetana, inoltre, rigettava la richiesta di incremento dell'assegno divorzile avanzata dalla V., aumentando in parte il contributo fissato a carico del C. per il mantenimento della prole.

Il C. ha impugnato il decreto della Corte di appello di Ancona indicato in epigrafe con ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi.

La V. ha resistito con controricorso e ricorso incidentale condizionato, affidato ad un unico motivo, al quale ha resistito a sua volta il C. con controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memorie.

La causa è stata posta in decisione all'udienza del 23 gennaio 2023.

Con il primo motivo il ricorrente principale deduce la violazione della L. n. 76 del 2016, art. 1, comma 36, L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6 e art. 10, art. 2727 c.c., artt. 2 e 3 Cost..

La Corte di appello, escludendo l'esistenza di una relazione di convivenza della V., avrebbe totalmente tralasciato di considerare il contenuto precettivo di cui alla L. n. 76 del

2016, art. 1, comma 36, con il quale era stato peraltro confermato l'indirizzo di questa Corte secondo il quale l'instaurazione di una famiglia di fatto da parte dell'ex coniuge eliderebbe il diritto a conseguire l'assegno di divorzio, procedendo ad una valutazione divergente rispetto al contenuto precettivo del dato normativo appena ricordato.

La Corte di appello di Ancona, inoltre, avrebbe valutato scorrettamente le emergenze probatorie raccolte nel corso del giudizio, tralasciando di considerare elementi univocamente indirizzati a confermare l'esistenza di un rapporto affettivo di fatto connotato dai requisiti della convivenza palesata stabilmente e pubblicamente e tali da denotare una condivisione di vita fra la V. ed il P. e da escludere il diritto alla percezione dell'assegno divorzile.

Del resto, prosegue il ricorrente, la continuità e stabilità del rapporto non coinciderebbero con la durata delle frequentazioni, nemmeno potendosi ritenere che l'assenza di quotidiana coabitazione escluda la convivenza, a meno di ritenere la disciplina interna discriminatoria rispetto a quella che regola il matrimonio fra coniugi, questi ultimi non più legati all'obbligo di residenza comune.

Con il secondo motivo si deduce l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione fra le parti. La Corte di appello avrebbe tralasciato di considerare alcuni profili pacificamente emersi nel corso del giudizio e mai contestati dalla V. - risvolto pubblico della relazione risalente al 2014, accesso in via autonoma del P. all'abitazione della V., condivisione delle ricorrenze e spese comuni, passioni sportive comuni -, invece considerando profili totalmente irrilevanti, quali la conduzione in via separata della V. di ciascuno dei soggetti legati dalla relazione. Lamenta ancora sotto il profilo della violazione dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, la mancata ammissione della prova per interpello e testimoniale richiesta e disattesa in modo palesemente contraddittorio ed incongruo, specificando che i tre capitoli di prova dedotti, tendenti a dimostrare la natura del rapporto intercorrente fra la V. ed il P. nonché la sua stabilità e continuità, erano stati contraddittoriamente disattesi dopo che la Corte di appello aveva ritenuto priva di prova la convivenza caratterizzata da stabilità e continuità.

Con il terzo motivo si prospetta, poi, la violazione dell'art. 2727 c.c., L. n. 76 del 2016, art. 1, comma 36, L. n. 898 del 1970, art. 9, comma 1. La Corte di appello avrebbe tralasciato di considerare elementi decisivi idonei a confermare l'esistenza di una stabile relazione di convivenza fra la V. ed il P., procedendo ad una valutazione parcellizzata ed atomistica degli elementi raccolti, dando così luogo ad un esame frazionato delle risultanze istruttorie.

Con il quarto motivo si deduce la violazione e falsa applicazione della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6 e art. 9, comma 1. La Corte di appello, escludendo ogni valore alla proposta lavorativa ed alla polizza assicurativa funzionale all'apertura di una pensione integrativa fatte alla V. nel corso del giudizio - e precisamente alla prima udienza del 19

ottobre 2017 - sul presupposto che la stessa era stata giustamente declinata in relazione al contenuto degli accordi di divorzio e alla sicura riduzione delle entrate che ne sarebbe conseguita in ragione del venir meno dell'assegno divorzile, avrebbe indebitamente reintrodotto il criterio del tenore di V. ai fini del riconoscimento dell'assegno divorziale in contrasto con i principi espressi dalla Sezioni Unite di questa Corte nella sentenza n. 18287/2018 che il giudice di merito aveva invece disatteso.

Con il quinto motivo il ricorrente prospetta, infine, il vizio di violazione dell'art. 112 c.p.c. in quanto la Corte di appello avrebbe omesso di esaminare la domanda di riduzione dell'assegno divorziale formulata in via subordinata in primo grado.

Con l'unico motivo di ricorso incidentale condizionato la V. ha dedotto la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., art. 112 c.p.c., art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 e/o art. 111 Cost., comma 6 in relazione all'art. 360 comma 1 n. 3 e 5 c.p.c., deducendo l'omesso esame circa alcuni fatti decisivi per il giudizio oggetto di discussione fra le parti. La Corte di appello, nel negare l'esistenza degli elementi idonei a giustificare l'aumento del contributo richiesto per sé e per i figli T. e Te., avrebbe omesso di indicare le ragioni poste a sostegno della decisione senza nemmeno dare conto di tutti gli elementi indicati nel corso del giudizio a sostegno del dedotto incremento degli oneri per i figli.

Il primo motivo di ricorso principale è infondato.

Giova premettere che le Sezioni Unite di questa Corte hanno già chiarito che in tema di assegno divorzile in favore dell'ex coniuge, qualora sia instaurata una stabile convivenza di fatto tra un terzo e l'ex coniuge economicamente più debole questi, se privo anche nell'attualità di mezzi adeguati e impossibilitato a procurarseli per motivi oggettivi, conserva il diritto al riconoscimento dell'assegno di divorzio, in funzione esclusivamente compensativa; a tal fine il richiedente dovrà fornire la prova del contributo offerto alla comunione familiare, della eventuale rinuncia concordata ad occasioni lavorative e di crescita professionale in costanza di matrimonio, dell'apporto fornito alla realizzazione del patrimonio familiare e personale dell'ex coniuge - cfr. Cass., S.U. n. 32198/2021-.

Ora, dovendo darsi continuità ai principi appena esposti, è anzitutto errato il presupposto giuridico dal quale muove il ricorrente con il primo motivo, correlato al fatto che la dimostrazione in sede processuale della convivenza di fatto dell'ex coniuge eliderebbe il diritto all'assegno divorzile incidendo, piuttosto, unicamente sul profilo assistenziale del detto contributo, lasciando dunque impregiudicata l'eventuale prova, incombente sul soggetto richiedente, della ricorrenza nella singola vicenda dei presupposti dell'assegno sotto il profilo compensativo-perequativo.

Per altro verso, la prima censura è fuori bersaglio laddove omette di considerare che la Corte di appello ha effettivamente esaminato la questione relativa alla sussistenza di una

convivenza di fatto, a nulla rilevando che essa abbia omesso di richiamare il contenuto precettivo della L. n. 76 del 2016, art. 1, comma 36.

Ed è appena il caso di evidenziare che tale disposizione, nel fornire la definizione dei "conviventi di fatto", non si è significativamente discostata dai principi espressi dal diritto vivente di questa Corte prima che l'ordinamento positivo si desse carico di qualificare la nozione di convivente di fatto. Nel fare infatti riferimento a due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, l'art. 1, ricordato comma 36 non può che riferirsi, come ha fatto la Corte di appello nel provvedimento qui impugnato, all'esistenza di una convivenza stabile e continuativa caratterizzata da un progetto di vita in comune che di regola caratterizza la famiglia fondata sul matrimonio - Cass. n. 6855/2015 -.

Erra dunque il ricorrente principale nel ritenere che la Corte di appello abbia incentrato la propria decisione sulla mancata dimostrazione della coabitazione, avendo piuttosto valutato gli elementi probatori considerati ammissibili inidonei a dimostrare una famiglia di fatto tra la V. ed il P..

In questa prospettiva appare poco rilevante il richiamo operato dalla parte ricorrente alla recente Cass. n. 14151/2022, nella quale questa Corte, nel ritenere che la nuova convivenza dell'ex coniuge beneficiario dell'assegno di divorzio rileva ai fini della revoca della misura se tra la nuova coppia esiste un legame affettivo stabile e duraturo, non rilevando la coabitazione a tal fine, non ha in alcun modo inteso fondare la famiglia di fatto sul solo requisito della coabitazione, anzi propendendo per una valutazione non atomistica e frammentaria degli elementi capaci di comprovare la convivenza di fatto, per l'appunto fissando il seguente principio di diritto: "In materia revoca dell'assegno divorzile di sposto per la instaurazione da parte dell'ex coniuge beneficiario di una convivenza more uxorio con un terzo, il giudice deve procedere al relativo accertamento tenendo conto, quale elemento indiziario, della eventuale coabitazione di essi, in ogni caso valutando non atomisticamente ma nel loro complesso l'insieme dei fatti secondari noti, acquisiti al giudizio nei modi ammessi dalla legge processuale, nonché gli ulteriori eventuali argomenti di prova, rilevanti per il giudizio inferenziale in ordine alla sussistenza della detta convivenza, intesa quale legame affettivo stabile e duraturo, in virtù del quale i conviventi si siano spontaneamente e volontariamente assunti reciproci impegni di assistenza morale e materiale".

Ne consegue che la censura esposta nel primo motivo, laddove aggredisce la motivazione circa l'insussistenza della relazione di convivenza, finisce inammissibilmente con il contestare i poteri valutativi del giudice di merito in ordine al materiale probatorio esaminato.

Passando all'esame del secondo motivo di ricorso principale la censura, nella sostanza, contesta il cattivo governo da parte della Corte di appello dei propri poteri istruttori e specificamente la mancata ammissione delle prove testimoniali specificamente articolate su circostanze che avrebbero potuto dimostrare i presupposti della convivenza stabile e duratura.

Il motivo è fondato.

Soccorre, in proposito, la già ricordata Cass., S.U. n. 32198/2012 che, nel chiarire quale debba essere l'onere probatorio dell'ex coniuge al fine di comprovare la sussistenza della convivenza di fatto si è così espressa: "Per verificare come sia inciso il diritto all'assegno dalla nuova convivenza di fatto, al giudice di merito è quindi in primo luogo demandata la necessità di un rigoroso accertamento giudiziale in relazione alla stabilità della convivenza ed alla sua decorrenza: mentre infatti nella ipotesi delle nuove nozze da quel giorno, per legge, è caducato per l'intero il diritto all'assegno divorzile, nel caso di convivenza di fatto sarà necessario in primo luogo un accertamento giudiziale, che dovrà individuare se si sia costituito un rapporto di convivenza stabile e dovrà anche fissarne nel tempo la decorrenza, ovvero individuare il momento cronologico a partire dal quale possa ritenersi accertato che l'ex coniuge con il nuovo compagno ha avviato questo nuovo progetto di vita, perché solo a partire da quel momento, in conseguenza del nuovo progetto di V. avviato e dei legami di solidarietà che ne discendono, l'onerato potrà legittimamente pretendere una rimodulazione o che si accerti la cessazione del diritto all'assegno. Quindi, laddove la contrazione di nuove nozze è causa ex se della perdita del diritto all'assegno, in caso di nuova convivenza, in primo luogo va giudizialmente accertato, nel corso del giudizio relativo alle statuizioni patrimoniali conseguenti al divorzio (come nel caso in esame) o nel corso di un autonomo giudizio di revisione delle condizioni patrimoniali, il fatto della nuova convivenza, il suo carattere di stabilità e dovrà esserne stabilita la decorrenza iniziale. A tal fine potrà farsi riferimento, come indica della L. n. 76 del 2016, art. 1, comma 37, alla dichiarazione anagrafica ivi indicata, se effettuata, o ad altri indici di stabilità in concreto (quali, a titolo esemplificativo, l'esistenza di figli della nuova coppia, la coabitazione, l'avere conti correnti in comune, la contribuzione al menage familiare)".

In definitiva, secondo le Sezioni Unite, in base alla regola generale di ripartizione degli oneri probatori (art. 2697 c.c.), sarà il coniuge a carico del quale si chiede venga collocato il diritto all'assegno, nel giudizio relativo alle statuizioni patrimoniali accessorie al divorzio, o il coniuge onerato, nel giudizio di revisione delle condizioni del divorzio da lui introdotto, a dover provare l'esistenza di una nuova convivenza stabile in capo all'altro coniuge, al fine non di escludere il diritto all'assegno ma di contenerne l'ammontare alla sola componente compensativa, ove in concreto esistente. Quanto al contenuto della prova, in virtù del dovere di assistenza reciproca, anche materiale, che scaturisce dalla convivenza di fatto (in base alla L. n. 76 del 2016, art. 1, comma 37), deve ritenersi che il coniuge onerato

dell'obbligo di corrispondere l'assegno possa limitarsi a provare l'altrui costituzione di una nuova formazione sociale familiare stabile, e che non sia onerato del fornire anche la prova (assai complessa da reperire, per chi è estraneo alla nuova formazione familiare) di una effettiva contribuzione, di ciascuno dei conviventi, al menage familiare, perché la stessa può presumersi, dovendo ricondursi e fondarsi sull'esistenza di obblighi di assistenza reciproci.

Ora, la Corte di appello ha escluso l'esistenza di un rapporto di convivenza fra la V. e il P. analizzando la relazione investigativa e dalla documentazione fotografica prodotte, non traendo elementi di convincimento in ordine alla stabilità ed al carattere durevole di una situazione di convivenza, per concludere che gli elementi raccolti deponevano unicamente per l'esistenza di una relazione affettiva.

Ma così facendo si palesa errata la decisione impugnata laddove ha valutato l'inammissibilità dei tre capitoli di prova testimoniale riportati nel ricorso introduttivo - e ritrascritti a pag.23 del ricorso per cassazione - i quali tendevano ad ottenere la dimostrazione in ordine all'esistenza di una convivenza continuativa in un'abitazione della V. e del P. sita in (Omissis) che si sarebbe protratta a far data dal 2014. Elementi che, ben lungi dall'integrare valutazioni non consentite ai testi, avrebbero potuto dimostrarsi decisivi, ad onta di quanto diversamente ritenuto dalla V. nel proprio controricorso (pag.17), ai fini della verifica in ordine all'esistenza della convivenza di fatto e del progetto di V. del quale hanno fatto menzione gli stessi giudici di merito.

Il quarto motivo di ricorso principale, che merita di essere esaminato con priorità rispetto al terzo motivo, è parimenti fondato.

Ed invero, la Corte di appello, nell'escludere che la proposta lavorativa e la polizza assicurativa indicati nel corso del giudizio dal C. potessero costituire cause giustificative della revoca dell'assegno, ha fondato la decisione vuoi sul fatto che il motivo della revoca non era stato dedotto in ricorso dal ricorrente sulla base di tali elementi ma unicamente sull'intervenuta convivenza di fatto della V. con il P., vuoi sulla circostanza che entrambi gli elementi erano stati addotti in modo strumentale per eliminare l'assegno divorzile, risultando il contegno di rifiuto della V. giustificato per il divario esistente fra la proposta lavorativa - che avrebbe garantito un reddito di Euro 38.000,00 annui - inferiore rispetto all'importo dell'assegno di divorzio concordato in sede di divorzio - pari ad Euro 48.000,00 - espressamente richiamando la clausola che aveva previsto la rimodulazione proporzionale dell'assegno in caso di attività lavorativa part time con reddito superiore a Euro 1.000,00 mensili.

Orbene, la Corte di appello, ritenendo irrilevanti gli elementi offerti dal C. e sostegno della domanda di revisione dell'assegno sul presupposto che gli stessi non erano stati indicati nel ricorso introduttivo, è certamente incorsa in errore. Per un verso, v'e' da dire che le

questioni della proposta di lavoro rivolta alla V. e proveniente da una società e della polizza assicurativa hanno costituito oggetto di pieno contraddittorio fra le parti fin nel corso del giudizio di primo grado che riguardava anche la riduzione dell'assegno divorzile - circostanza della quale ha ripetutamente dato atto la stessa V. nel controricorso - v. pagg. 24 ss. -.

Per altro verso, la decisione del giudice di appello di considerare irrilevanti gli elementi sopra ricordati perché strumentali all'intento del C. di non volere più corrispondere l'assegno divorzile non è corretta, ove si consideri che entrambi gli elementi fattuali, sopravvenuti rispetto alla regolamentazione pattizia degli aspetti patrimoniali concernenti la cessazione degli effetti civili del matrimonio, avrebbero comunque dovuto essere ponderati, in termini di serietà ed esigibilità della proposta lavorativa in relazione alle condizioni personali della V., nonché di incidenza concreta rispetto all'originario ammontare dell'assegno posto a carico del C..

In altri termini, la valutazione che la Corte di appello avrebbe dovuto compiere per escludere la rilevanza - sulla residua debenza dell'assegno divorzile - dell'offerta di una occupazione lavorativa proveniente da una società (collegata ad altro ente riferibile allo stesso - cfr.pag.4 ricorso per cassazione -) avrebbe imposto al giudice di considerare la serietà/stabilità di quel datore di lavoro e l'effettività e la non aleatorietà del posto di lavoro (per quanto non assimilabile alle garanzie di un posto di lavoro pubblico), oltre che la confacenza dell'offerta alla formazione professionale della destinataria della proposta. Valutazioni che, invece, sono state totalmente tralasciata dal giudice di appello.

La decisione della Corte di appello, per converso, nell'escludere a monte la rilevanza degli elementi appena ricordati che per insussistenti anche per ragioni di rito, ha finito con discostarsi dai principi espressi da questa Corte, anche a Sezioni Unite, posto che se emergesse realmente che la V., in quanto beneficiaria di un assegno annuo di Euro 48.000,00, intendeva sottrarsi ad un'occasione di lavoro seria e reale oltreché confacente alla propria condizione personale ed idonea a garantirle un reddito di 34.000,00 Euro lordi, non potrebbe che derivarne la violazione dei principi espressi da questa Corte in relazione ai doveri post coniugali, che trovano fondamento nei principi di autodeterminazione ed autoresponsabilità di entrambi gli ex coniugi - cfr. Cass., S.U. n. 18287/2018 -. Non par dubbio, infatti, che i giustificati motivi che giustificano la revisione delle condizioni di divorzio vanno individuati ed interpretati alla stregua dell'evidenza giuridica loro attribuita al momento della decisione dal diritto vivente - cfr. Cass. n. 1645/2023-.

L'accoglimento del quarto motivo assorbe l'esame del terzo e del quinto motivo del ricorso principale.

L'unico motivo di ricorso incidentale condizionato della V., connesso a censure relative all'aumento per l'assegno in favore della V. e della prole fissato a carico del C. e dunque

ammissibile pur se proposto tardivamente, risultando correlato alla proposizione del ricorso principale teso alla revisione degli aspetti patrimoniali connessi all'assegno di divorzio, è tuttavia inammissibile.

La censura, per un verso, contempla all'interno di un unico motivo diverse censure, richiamando una pluralità di parametri normativi che rendono per l'un verso evidente il difetto di specificità delle stesse, non indicando nella parte espositiva del motivo in maniera analitica i plurimi vizi di violazione di legge in esso indicati in rubrica ed in più ipotizzando una nullità della motivazione che non trova alcun supporto in quanto dedotto nella censura.

Lo stesso motivo, inoltre, prospetta un omesso esame di fatti nemmeno genericamente, essendosi la parte limitata a richiamare ed enumerare la documentazione prodotta nel corso del giudizio di merito. Per altro verso ancora la censura ipotizza una omessa pronunzia che non trova riscontro nella statuizione di rigetto di tutte le domande formulate dalla V. con riguardo agli assegni di divorzio e di mantenimento della prole e finisce inammissibilmente con il sollecitare una diversa ponderazione degli elementi di merito considerati dalla Corte di appello come inidonei a giustificare l'aumento delle statuizioni patrimoniali.

Sulla base di tali considerazioni, in accoglimento del secondo e del quarto motivo, rigettato il primo ed assorbiti il terzo ed il quinto motivo del ricorso principale, inammissibile il ricorso incidentale, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio alla Corte di appello di Ancona che, in diversa composizione, provvederà altresì alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell'art. 1-bis dello stesso art. 13.

P.Q.M.

Decidendo sul ricorso principale, rigetta il primo motivo le, assorbiti il terzo ed il quinto motivo, accoglie il secondo ed il quarto motivo. Dichiara inammissibile il ricorso incidentale condizionato. Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Ancona che, in diversa composizione, provvederà altresì alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Ai sensi delD.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dallaL. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell'art. 1-bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, dalla prima sezione civile della Corte di cassazione, il 23 gennaio 2023.

Depositato in Cancelleria il 30 gennaio 2023

IRENE CIANI © Copyright Giuffrè Francis Lefebvre S.p.A. 2023 24/02/2023